



Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 21
IN DATA 21-03-2016

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione - seduta

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA T.O.S.A.P.

L'anno duemilasedici, addì ventuno del mese di marzo, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
Romanini Maria Teresa	Sindaco	Presente
Bigoni Davide	Vice Sindaco	Presente
Chendi Renata	Consigliere	Presente
Chiodi Diana	Presidente C.C.	Presente
Trombini Veronica	Assessore	Assente
Bigoni Irene	Assessore	Presente
Mazzotti Antonella	Assessore	Presente
Bigoni Stefano	Consigliere	Presente
Albieri Stefano	Consigliere	Presente
Bonazza Gianluca	Consigliere	Assente
Menegatti Federico	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Chiodi Diana, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Chendi Renata

Albieri Stefano

Menegatti Federico

.....
Trasmessa copia per:

_ Servizio RAGIONERIA

_ Servizio TRIBUTI

_ Servizio PERSONALE

_ Servizio URBANISTICA

_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI

_ Servizio LL.PP.

_ Servizi DEMOGRAFICI

_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE

_ Servizio ATT. EC. E PROD.

_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

_ Servizio SEGRETERIA

Per la discussione si rinvia alla delibera di c.c. n° 7 del 21/03/2016 (punto n° 3 all'ordine del giorno).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessita' di dotare questo comune di un nuovo " regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa - t.o.s.a.p." in sostituzione di quello attualmente vigente ormai non piu' rispondente alle esigenze di quest'amministrazione e ad intervenute modificazioni legislative;

Visto il nuovo regolamento all'uopo predisposto congiuntamente dagli uffici comunali che si compone di n° 39 articoli oltre alle tabelle allegate, e ritenutolo meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi dai n° 11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo " regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa - t.o.s.a.p." composto da n° 39 articoli oltre alle tabelle allegate;
2. di dare atto che il presente regolamento entrera' in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello di esecutivita' della deliberazione di consiglio che lo approva;
3. di dare atto che in conseguenza dell'approvazione del nuovo regolamento, e' abrogato il " regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e relative tariffe", approvato con deliberazione di consiglio comunale n° 35 del 07/05/1994 e successive modificazioni, nonche' tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA
(T.O.S.A.P.)

INDICE

Capo I

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

- art.1 – oggetto del regolamento
- art.2 – gestione del servizio
- art.3 - funzionario responsabile
- art.4 – soggetti passivi
- art.5 – oggetto della tassa ed esclusioni
- art.6 – occupazioni permanenti e temporanee
- art.7 – occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa
- art.8 – occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa
- art.9 – condizioni per l'occupazione temporanea
- art. 10 – mestieri girovaghi e mestieri artistici
- art. 11 – occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- art. 12 – esecuzione di lavori e di opere
- art. 13 – autorizzazione ai lavori
- art. 14 – occupazioni con ponti, steccati, pali ecc.
- art. 15 - affissioni
- art. 16 – occupazioni con tende e tendoni
- art. 17 – commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- art. 18 – concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- art. 19 - occupazioni d'urgenza
- art. 20 – modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni
- art. 21 – elementi della richiesta di occupazione
- art. 22 – procedimento per il rilascio delle concessioni
- art. 23 – contenuto dell'atto di concessione o di autorizzazione
- art. 24 – prescrizioni per le occupazioni
- art. 25 – occupazioni realizzate con cavi condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio.
- art. 26 – decadenza della concessione o dell'autorizzazione
- art. 27 – divieto temporaneo della concessione o dell'autorizzazione
- art. 28 – revoca delle autorizzazioni
- art. 29 – rimozione delle opere

Capo II

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

- art. 30 – tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- art.31 – classificazione delle strade ed aree pubbliche
- art.32 – classe di appartenenza
- art.33 – tassa per le occupazioni temporanee – graduazione in rapporto alla durata
- art.34 - riduzione della tassa
- art.35 – esenzione della tassa
- art. 36 – versamento della tassa
- art.37 – accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- art.38 – sanzioni
- art.39 – norme finali ed entrata in vigore

Tabella allegata al regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

Elenco delle strade appartenenti alla prima categoria

Elenco delle strade appartenenti alla seconda categoria

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del comune di lagosanto, secondo le norme e i principi contenuti dall'art. 38 all'art. 57 del d.lgs n. 507 del 15/11/1993 e s.m.i e dal d.lgs n. 566 del 28/12/1993 e s.m.i, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
2. per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge.
3. per quanto attiene le occupazioni della sede stradale, si fa rinvio alle norme del nuovo codice della strada, nonché del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. il servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito in forma diretta dal comune.
2. qualora il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, ai sensi dell'art.53 del dlgs507/93 il servizio può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art.22 comma 3 lett.c) l.142/90, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art.32. a tal fine si applicano le disposizioni previste in materia di pubblicità e pubbliche affissioni.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. ai sensi dell'art. 54 del dlgs.507/93, la giunta comunale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento, ove non attribuito espressamente ad altro organo istituzionale.
2. nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. la tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.
3. e' occupante di fatto colui che ha, materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.

ART. 5

OGGETTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

1. sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture, ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. la tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio.
5. per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

ART. 6

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. tutte le altre occupazioni sono temporanee.
4. per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

ART. 7

OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. a precisazione di quanto indicato all'art. 38 del d.lgs 15.11.93 n. 507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
 - a) chioschi, edicole, casotti e simili;
 - b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;
 - c) occupazione del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi; occupazioni con i pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.
 - d) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

ART. 8

OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. a precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del d.lgs n. 507/93, sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:
 - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiale, spazi aerei occupati con bracci girevoli di gru e similari;
 - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stand pubblicitari;
 - c) esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
 - d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
 - e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
 - f) pali porta insegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
 - g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate ;
 - h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

ART. 9

CONDIZIONI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1. tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare pericolo ai passanti , da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili, e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi .
2. l'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita , quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad a concessione comunale.
3. le occupazioni di cui sopra sono condizionate alla distanza dagli incroci stradali per motivi di viabilità.
4. i concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

ART. 10

MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

1. coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. la concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo .

ART. 11

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

1. per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

2. gli uffici tecnico e di polizia municipale dettano le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.
3. l'amministrazione comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.
4. il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni accessori, ecc..

ART. 12
ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

1. quando per l'esecuzione dei lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 13
AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

1. quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione dei lavori.

ART. 14
OCCUPAZIONE CON PONTI, STECCATI, PALI ECC..

1. le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione e di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste dall'art. 35, lett. 1) del presente regolamento.

ART. 15
AFFISSIONI

1. sugli steccati , impalcature, ponti e altro il comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 16
OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI

1. per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, degli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta autorizzazione comunale.
2. per ragioni di arredo urbano il responsabile del patrimonio può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 17
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.
2. la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno duecentocinquantametri fatti salvi eventuali divieti disposti dall'ufficio di polizia municipale.

ART. 18

CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. le concessioni e le autorizzazioni anche temporanee, ad uso commerciale, sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti al circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi e dell'arredo urbano e comunque nel rispetto del d.lgs n. 114/98 e della l.r. n. 12/99 e succ.mod.e integr.
2. il sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
3. gli uffici tecnico-patrimonio e polizia municipale possono vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

ART. 19

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. in ipotesi di situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può eccezionalmente essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, il quale dovrà essere acquisito in sanatoria.
2. in tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla polizia municipale affinché provveda ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.
3. in caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 38 del presente regolamento. per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

ART. 20

MODALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI

1. chiunque intende, in qualunque modo e per qualsiasi scopo occupare gli spazi e le aree di cui sopra, deve ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del comune.
2. le istanze intese ad ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate per iscritto al comando di polizia municipale e consegnate all'ufficio protocollo generale.
3. in caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro apposto all'arrivo.
4. l'autorizzazione e la concessione per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate con propri provvedimenti, dal comando di polizia municipale, previa acquisizione, ove necessari, dei pareri degli uffici competenti.
5. la concessione o autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente, prima dell'inizio dell'occupazione.

6. la concessione o autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione. ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al comando di polizia municipale con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza di cui al precedente comma 2.
7. per l'eventuale prolungamento dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre il periodo originariamente autorizzato, il titolare dell'autorizzazione deve presentare domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione. il mancato pagamento della tassa già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 21

ELEMENTI DELLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. la domanda di occupazione deve contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la misura;
 - c. l'oggetto della occupazione, la durata, la descrizione dell'opera che si vuole eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal comune.
2. la domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e fotografica; in ogni caso il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
3. anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo e rappresentazione fotografica dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

ART. 22

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio di polizia municipale.
2. salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'ufficio di polizia municipale provvede entro i termini stabiliti dal regolamento sul procedimento amministrativo.
3. in caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla l. n. 241/90 e succ.mod.e int.
4. in caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

ART. 23

CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

1. il comando di polizia municipale, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

in esso sono indicate:

- la durata dell'occupazione;

- la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il comune subordina la concessione.
- 2. ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni nonché le disposizioni contenute nei regolamenti di polizia urbana, igiene ed edilizia vigenti nel comune. ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo a terzi.
- 3. la concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine per la durata massima di anni 29
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi
 - c) con facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- 4. resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
- 5. al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine dell'occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia, lo spazio occupato, con obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini che fisserà l'amministrazione comunale.
- 6. quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo codice della strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

ART. 24

PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

1. le concessioni o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ed ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione.
3. è vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione od il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni impartite.
4. tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
5. i concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

ART. 25

OCCUPAZIONI REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICO SERVIZIO

1. ai sensi degli artt. 46 comma 1 e 47 comma 1 del dlgs. 507/93, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente in relazione al numero complessivo delle utenze del servizio pubblico alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze moltiplicato per € 0,77 con un minimo di € 516,46.

2. gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici istat rilevati al 31/12 dell'anno precedente.

ART. 26

DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico

2. il provvedimento di decadenza è adottato dal comando di polizia municipale ed è notificato all'interessato.

ART. 27

DIVIETO TEMPORANEO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. il sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni o autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2. la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
3. la revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

ART. 28

REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. l'autorizzazione può essere revocata in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. la concessione del sottosuolo, non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. la revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.
2. egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 31, 33,34,35 del d.p.r. 380/2001, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per l'occupazione.
3. il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art.7 l.241/90 e succ.mod.e integr.,con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
4. il provvedimento di revoca, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.
5. la revoca dell'autorizzazione o della concessione non dà luogo a diritti o indennizzi da parte dell'amministrazione comunale a favore del titolare della stessa.

ART. 29

RIMOZIONE DELLE OPERE

1. in caso di revoca, decadenza, sospensione o modifica dell'autorizzazione o concessione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti l'occupazione e all'eventuale ripristino del suolo pubblico, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.
2. decorso infruttuosamente il termine previsto, il comune potrà provvedere alla rimozione delle opere sulla base della vigente normativa, con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 30

TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. le occupazioni di suolo, soprasuolo, o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente regolamento.
2. per le occupazioni permanenti la tassa è annua, per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere.
3. la tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
4. a tale scopo il territorio comunale è classificato in due categorie come da art.31.
5. in ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le due categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
6. la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali, e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
7. le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
8. la tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.
9. non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ART. 31

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art. 42, comma 3, del dlgs. 507/1993, il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti categorie
 - 1^ categoria: centro abitato
 - 2^ categoria: aree periferiche.

ART. 32

CLASSE DI APPARTENEZA

1. ai fini dell'applicazione del presente regolamento il comune appartiene alla classe v.

ART. 33

TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE – GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA

1. ai fini del disposto dell'art. 45 del d.lgs 507/93 e successive modificazioni, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

durata occupazione misure di riferimento

fino a 12 ore riduzione del 40%

oltre le 12 ore e fino a 24 ore tariffa giornaliera intera

fino a 14 giorni tariffa intera

per occupazioni di 15 gg. o superioritariffa ridotta del 50%

ART. 34

RIDUZIONI DELLA TASSA

1. sono state stabilite in misura fissa dalla legge le seguenti riduzioni di tariffa:
 - a) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico. esonerate (delibera di c.c. n. 42 del 28/10/2004).
 - b) occupazione con passi carrabili. esonerate (delibera di c.c. n. 42 del 28/10/2004).
 - c) occupazione con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti. esonerate (delibera di c.c. n. 42 del 28/10/2004).
 - d) accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. esonerate (delibera di c.c. n. 42 del 28/10/2004).
 - e) passi carrabili costruiti direttamente dal comune che risultino non utilizzabili comunque, di fatto non utilizzati. esonerate (delibera di c.c. n. 42 del 28/10/2004).
 - f) per le occupazioni temporanee, realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi, e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa per l'occupazione temporanea è ridotta del 50%;
 - g) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa per l'occupazione temporanea è ridotta dell'80%;
 - h) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
2. oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni di tariffa:
 - l) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
 - m) per le occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è ridotta del 30%;
3. in tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del comune di disporre diminuzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

ART. 35

ESENZIONI

1. sono esenti dal pagamento della tassa ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni:
 - a) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) soppresso
2. oltre alle esenzioni previste ai sensi di legge, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- h) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati,
 - i) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
 - j) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - l) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
 - m) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - n) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potature alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ART. 36

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. ai sensi dell'art. 50 del d.l.gs 507/93, per le operazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di competenza.
3. il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento ad euro 0,52 per difetto se la frazione non superiore ad euro 0,26 o per eccesso se è superiore.
4. per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

5. l'importo minimo fino alla concorrenza del quale il versamento non è dovuto e l'ufficio non provvederà all'accertamento della tassa viene stabilito in € 5,00.

ART. 37

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. per l'accertamento e il rimborso della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 1 commi 161, 164 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni.

ART. 38

SANZIONI

1. per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del dlgs. 507/93.
2. le violazioni delle norme concernenti l'occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma dell'art. 7 bis del d.lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 39

NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. per l'applicazione della tassa di cui al capo ii è stata deliberata la classificazione delle vie e delle altre aree pubbliche giusta deliberazione di c.c. deliberazione di consiglio comunale.
2. viene abrogato il "regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e relative tariffe", approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 07/05/1994 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Tabelle allegate al regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

tabella a) occupazioni permanenti

- A) occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.
per ogni metro quadro e per anno:
categoria prima.....€ 21,95
categoria seconda..... € 19,75
- B) per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lett. a) con riduzione del 30%.
- C) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del d.lgs n. 507/1993 e successive modificazioni.
la tassa è determinata in maniera forfetaria come segue:
per ogni utenza.....€ 0,77 fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

per gli anni successivi l'importo della tassa sarà rivalutato annualmente in base all'indice istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, a cura della ditta richiedente.

D) per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica;

E) occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

per ogni apparecchio e per anno:

centro abitato.....€ 12,91

zona limitrofa..... € 9,68

sobborghi e zone periferiche..... € 6,46

F) distributori e carburanti:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

per ogni distributore e per anno:

centro abitato.....€ 38,73

zona limitrofa.....€ 32,28

sobborghi e zone periferiche.....€ 19,37

frazioni.....€ 6,46

la tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri.

se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. e' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura di capacità.

per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

tabella b) occupazioni temporanee

A) occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo.

tariffa giornaliera per mq.:

categoria prima.....€ 0,52

categoria seconda.....€ 0,46 in rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 12 ore (riduzione del 40%):

categoria prima.....€ 0,31

categoria seconda.....€ 0,28

2. oltre le 12 ore :

categoria prima.....€ 0,52
categoria seconda.....€ 0,46

3. per le occupazioni di 15 giorni o superiori (riduzione del 50%)

categoria prima.....€ 0,26
categoria seconda.....€ 0,23

- B) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai punti precedenti sono ridotte del 50%.
- C) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera a è ridotta dell'80%.
- D) per le occupazioni temporanee del suolo per fini di cui all'art. 46 del d.lgs. 507/93 la tariffa di cui alla lettera a è ridotta del 50%. le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi al medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
- E) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, si applica la tariffa indicata alla lettera a ridotta del 30%.
- F) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera a sono ridotte del 50%.
- G) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera a è ridotta dell'80%.
- H) in ogni caso le misure di tariffa di cui alla lettera a determinate per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione ad euro 0,08 (l.150) per metro quadrato e per giorno, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
- I) occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del d.lgs n. 507/93.

la tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino ad un km lineare e di durata non superiore ai 30 gg.:

categoria prima.....€ 15,49
categoria seconda.....€ 10,33

b) oltre un km lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

categoria prima.....€ 23,24
categoria seconda.....€ 15,49

per le occupazioni di cui alla lettera a) e b) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

occupazioni di cui alla lettera a)

fino a 90 gg. (+30%):

categoria prima.....€ 20,14

categoria seconda.....€ 13,43

oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+ 50%)

categoria prima..... € 23,24

categoria seconda.....€ 15,49

di durata superiore a 180 gg. (+ 100%):

categoria prima.....€ 30,99

categoria seconda.....€ 20,66

occupazioni di cui alla lettera b)

fino a 90 gg. (+30%):

categoria prima..... € 30,21

categoria seconda.....€ 20,14

oltre i 90 gg. e fino a 180 gg (+50%)

categoria prima.....€ 34,86

categoria seconda.....€ 23,24

di durata superiore a 180 gg (+ 100%)

categoria prima.....€ 46,48

categoria seconda.....€ 30,99

la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

per le occupazioni che di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

le superfici eccedenti i 1000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 10 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

elenco delle strade appartenenti alla prima categoria

via a. de gasperi
via a. moro
via donatori di sangue
via e. alessandrini
via f.lli cervi
via g. matteotti (dal centro a f.lli cervi)
via iv novembre
via g. rossa
via del mare
via p. tagliatti
via r. morandi
via della repubblica (dal centro a f.lli cervi)
borgo passetti
via spina
via c. colombo
borgo dei fiocinini
via del risorgimento
via della resistenza
via g. venturini
via m. luter king
via g. pascoli
via s. pio x
via della mandura (fino a via del ricovero)
vicolo e. fermi
via g. garibaldi
vicolo monte grappa
via p.v. tagliatti
via a. costa
via della costituzione
via valle oppio
via a. frank
via a gramsci
via don minzoni
via b. buozzi
via dante alighieri
via g. monaco
via e. zucconelli
via giovanni xxiii
via g. di vittorio
piazza i maggio
via roma
piazza vittorio veneto
via pomposa
via a. grandi
via del ricovero
via scuole vecchie
vicolo reno
via san venanzio

via valle sabbionchi
via a. manzoni
vicolo adige
vicolo m. buonarroti
via caduti di nassirja
vicolo carducci giosue'
vicolo da vinci leonardo
via don appiano guidi
via falcone e borsellino
via gramsci antonio
via isonzo
via trattati di roma
via nazioni unite
via rita levi montalcini
via della pace
via sandro pertini
via italia
vicolo saline
vicolo tevere
vicolo ticino
vicolo verdi giuseppe
vicolo vesuvio
elenco delle strade appartenenti alla seconda categoria
via po di volano
strada nuova
borgo tombe
via san giuseppe
via argine spino
via curele
via san appiano
via valle oppio(da marozzo a prov.le luigia)
via motte
via valle isola
via nuova
via gattola
via celle sa appiano
via podgora
via gallare
via argine gallare
via piave
via 2 giugno
via zampelli
via delle permutate
via repubblica(da f.lli cervi a collettore trebba)
via giovanni xxiii(da valle sabbionchi a prov.le x codigoro)
via matteotti(da f.lli cervi al confine con comacchio)
via mandura(davia ricovero a canale sabbionchi)
via argine trebba

Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cavallieri Luigi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Cavallieri Luigi

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Chiodi Diana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

La su estesa deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: 24/06/16

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

La presente deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 - 5° comma - D. Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela